

STATUTO
Statuto dell'Associazione
Università Popolare del Sociale APS (UPdS APS)

Preambolo

Consapevoli che lo sviluppo della persona umana vada promosso e sostenuto in ogni ambiente;

consapevoli che lo sviluppo vada ricercato nell'armonica cura di tutti gli aspetti della vita dell'uomo;

consapevoli che lo sviluppo vada sostenuto tenendo conto sia degli aspetti sociali della vita familiare e comunitaria della persona, sia degli aspetti che riguardano la storia dell'individuo e delle comunità;

consapevoli che tale sviluppo vada sostenuto con l'impegno di quanti hanno disponibilità e risorse e le utilizzano responsabilmente;

consapevoli che lo sviluppo può essere promosso solamente con progettualità ben definite, sostenute da una azione organizzata;

forti dell'esperienza pregressa e determinati a unire le nostre forze, mettendo insieme le nostre disponibilità, energie, intelligenze, risorse e volontà per perseguire responsabilmente lo scopo di sostenere la crescita della comunità sia in Italia che all'estero;

determinati a perseguire questo scopo con una organizzazione snella, flessibile ed efficiente, i cui costi siano solo quelli assolutamente necessari ad assicurare la buona riuscita dei nostri programmi e dei nostri progetti;

Ci siamo risolti a formare e costituire la presente Associazione, che è regolata come di seguito:

=====

Art. 1 – Denominazione

1.a. E' costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 (di seguito denominato "CTS") e in generale della normativa in materia l'Associazione di promozione sociale denominata "**Università Popolare del Sociale APS**", in breve laddove consentito "**UPdS APS**".

Art. 2 – Sede

2.a. L'Associazione ha sede in Comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla relativa deliberazione del Consiglio Direttivo; detto indirizzo potrà essere variato con successive deliberazioni del Consiglio medesimo, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria degli associati in ordine al trasferimento della sede in Comune diverso.

2.b. L'Associazione può istituire sedi e succursali in Italia e all'Estero, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 – Durata

3.a. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Finalità

4.a. L' Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle infraindicate attività di interesse generale, in favore

dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli eventuali enti associati (art. 35, comma 1, CTS).

4.b. Le attività di interesse generale esercitate dall'Associazione sono quelle aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1, lett. d, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1, lett. i, CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1, lett. l, CTS).

Le finalità che l'Associazione si propone sono in particolare:

- offrire corsi di formazione, in aula e a distanza, nel campo delle discipline olistiche e artistiche;
- offrire formazione professionale, di base e avanzata, in aula e a distanza, e corsi di aggiornamento e approfondimento per personale docente;
- offrire formazione, di base e avanzata, in aula e a distanza, e corsi di aggiornamento e approfondimento per personale sanitario;
- intraprendere azioni di editoria, divulgazione informativa, ricerche, approfondimenti e quant'altro sia necessario ad assicurare lo sviluppo della persona;
- collaborare in rete con altri enti del settore.

Art. 5 - Attività

5.a. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Università del Sociale può:

- promuovere, organizzare e condurre corsi di formazione e aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati;
- promuovere, tenere ed organizzare corsi di formazione per personale sanitario e per operatori sociali di ogni tipologia;
- intraprendere, promuovere o sostenere appositi piani e programmi di ricerca e di divulgazione della relativa documentazione;
- realizzare – anche d'intesa con Enti, Istituti, Università, Associazioni, Fondazioni, Aziende private sia italiane che straniere, e Scuole – corsi di formazione professionale, culturale, di alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari, incontri e convegni;
- svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato o a qualunque altro titolo beni

mobili ed immobili; stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, con garanzia su beni mobili o immobili, l'acquisizione di contributi o di fondi in genere, con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni dell'Associazione; sottoscrivere atti d'obbligo per la concessione di beni in uso a favore dell'Associazione; stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei Pubblici Registri, se ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; amministrare e gestire i beni di cui l'Associazione sia proprietaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti dall'Associazione, anche per concessione amministrativa;

- favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutarî, ivi comprese l'attività di consulenza, l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione e di studio, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, l'organizzazione di percorsi formativi e il sostegno anche all'estero di campagne di ricerca e di studio;
- realizzare corsi di formazione professionale con i contributi regionali, nazionali e comunitari;
- istituire sedi o distaccamenti, ove siano necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- organizzare, sostenere e finanziare progetti formativi rivolti al disagio minorile e alla disabilità;
- organizzare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;
- accettare sponsorizzazioni e abbinamenti pubblicitari per la promozione delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione delle varie iniziative.

Art. 6 - Adesione a organismi nazionali e internazionali

6.a. L'Associazione potrà partecipare, aggregarsi o affiliarsi ad altri enti e organizzazioni *no profit* con le quali abbia finalità analoghe o complementari, per ampliare e migliorare le proprie attività istituzionali.

Art. 7 - Soci dell'Associazione

7.a. Sono Soci dell'Associazione i Fondatori e tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee politiche o religione, condividendone lo spirito e gli ideali ed intendendo impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, sono entrati successivamente a far parte dell'Associazione medesima, a seguito di domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio.

7.b. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da almeno uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda

rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

7.c. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, esercitabile in ogni tempo;
- morte;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- esclusione, qualora il socio abbia tenuto un comportamento gravemente incompatibile con gli scopi dell'Associazione.

7.d. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed avverso tale deliberazione il socio può promuovere il giudizio arbitrale ai sensi del successivo articolo 17.

7.e. I soci che hanno cessato, per qualsiasi causa, di appartenere all'Associazione non hanno diritto al rimborso né delle quote sociali già pagate né di una quota del patrimonio dell'Associazione.

7.f. La qualità di associato non può essere, a nessun titolo, trasferita.

Art. 8 Diritti e obblighi dei soci

8.a. Il rapporto associativo e le modalità di partecipazione alla vita dell'Associazione sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa dovrà essere effettiva ed assidua.

8.b. Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate.

Per i soci minorenni il voto è espresso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.

8.c. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di versare la quota sociale annuale nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di eseguire i programmi che si impegnano a sostenere.

8.d. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione medesima le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (art. 17 comma 3 CTS). Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al

cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36 CTS).

Art. 9 - Organi sociali

9.a. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee politiche o religione; le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

9.b. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (CD);
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- l'organo di controllo, se nominato ove obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 30 del CTS.

9.c. A tutti i componenti degli organi sociali spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione, in ogni caso non oltre i limiti preventivamente stabiliti.

Art. 10 - Assemblea

10.a. L'Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto.

10.b. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, come previsto dal successivo articolo 20.b.

10.c. Le riunioni sono convocate dal Presidente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere senza indugio, in modo tale che l'assemblea possa tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.

10.d. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione e deve essere inviato via e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve inoltre essere affisso nella bacheca della sede legale dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'adunanza.

10.e. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale dell'Associazione, da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del Comune in cui si trova la sede medesima.

10.f. Ciascun socio può essere portatore di non più di una delega.

10.g. L'Assemblea (art. 25 CTS):

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

h) delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina del o dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio che residua dopo la liquidazione;

10.h. L'Assemblea delibera, inoltre, in tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge dal presente Statuto, ed in particolare:

- a) approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- b) autorizza l'accettazione di liberalità gravate da oneri;
- c) nomina all'interno del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- d) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- e) approva e modifica l'eventuale regolamento interno, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) autorizza l'adesione dell'Associazione ad altri organismi, come previsto dal precedente art. 6.

10.i. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.j., l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita ed atta a deliberare qualora sia presente la maggioranza degli associati, personalmente o per delega; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (anche per delega). In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (anche per delega).

10.j. Per le deliberazioni di cui al precedente art. 10.g., lettere e), f), g), ed h), nonché di cui all'art. 10.h., lettere e) ed f), L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

10.k. L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in luoghi diversi, collegati con mezzi di telecomunicazione a cura dell'Associazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i riferimenti per il collegamento a distanza;
- l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti tanto il Presidente che il soggetto verbalizzante;
- il Presidente dell'Assemblea deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di Assemblea, per motivi tecnici, venisse interrotto il collegamento e non fosse possibile ripristinarlo in un tempo ragionevolmente breve, la riunione verrà dichiarata sciolta dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della interruzione nel caso in cui il collegamento venuto

meno riguardi il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario. Negli altri casi i lavori assembleari proseguiranno normalmente, salvo che, per l'interruzione del collegamento, sia venuto meno il quorum atto a deliberare ai sensi del presente articolo 10.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo (CD)

11.a. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, da scegliersi tra i soci.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione, in ogni caso non oltre i limiti preventivamente stabiliti.

11.b. Il Consiglio Direttivo può essere revocato in ogni tempo dall'Assemblea dei soci; in tal caso esso rimane comunque in carica fino all'elezione del nuovo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

11.c. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ove tali cariche non siano già state attribuite dall'Assemblea al momento della nomina.

11.d. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con avviso di convocazione indicante gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, da inviarsi agli altri componenti del CD almeno cinque giorni prima della data fissata - o in caso di urgenza almeno due giorni prima - con comunicazione scritta o per e-mail. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11.e. Il CD delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il voto non può essere dato per delega.

11.f. Il CD ha il compito di attuare gli scopi dell'Associazione, come stabiliti dal presente Statuto, tenuto conto dei programmi approvati dall'Assemblea, e a tal fine dovrà:

- redigere e sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività;

- accogliere o rigettare, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dal Vice Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- costituire o sopprimere altre sedi o distaccamenti dell'Associazione;
- assumere in genere le occorrenti decisioni in merito alle attività dell'Associazione (a titolo esemplificativo, in campo giuridico, negoziale, amministrativo, sociale, pubblicitario, di informazione e divulgazione dei risultati raggiunti, commerciale, informativo in genere, nonché sul piano della progettazione, programmazione, proposizione, ideazione e in genere con riferimento a quant'altro serva al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione).

11.g. Ai fini suindicati inoltre il CD potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- redigere un regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- assumere personale e conferire incarichi a professionisti e/o consulenti esterni, nei limiti previsti dall'art. 36 CTS.

11.h. È ammessa la possibilità che le riunioni del CD si tengano con intervenuti dislocati in luoghi diversi, collegati con mezzi di telecomunicazione, alla condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e che sia loro consentito di seguire la discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti, il CD si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale. In tali casi, l'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) deve indicare i riferimenti per il collegamento a distanza.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento, il CD dovrà essere riconvocato per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di riunione, per motivi tecnici, venisse interrotto il collegamento e non fosse possibile ripristinarlo in un tempo ragionevolmente breve, la riunione verrà dichiarata sciolta dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della interruzione nel caso in cui il collegamento venuto meno riguardi il Presidente della riunione e il segretario. Negli altri casi la riunione proseguirà normalmente (ove non si tratti di riunione in forma totalitaria), salvo che, per l'interruzione del collegamento, non vi partecipi più la maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 12 – Il Presidente

12.a. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e il potere di firma nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del CD.

12.b. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del CD, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

12.c. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13 - Segretario

13.a. Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione dell'Associazione, provvede al disbrigo della corrispondenza ed all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori che devono essere tenuti a cura del CD ai sensi del successivo articolo 22.

13.b. Il Segretario ha altresì il compito di redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione.

Art. 14 - Tesoriere

14.a. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo, che sottopone al CD;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- predispone quanto necessario alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dei competenti organi sociali.

Art. 15 - Revisore dei Conti

15.a. Salvo quanto previsto dall'art. 31 CTS, l'Assemblea può nominare un Revisore legale dei conti. In tal caso il Revisore deve essere iscritto nell'apposito registro.

15.b. Il Revisore dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

15.c. Il Revisore può essere revocato anzitempo con deliberazione dell'Assemblea, quando ricorra una giusta causa; in tal caso deve contestualmente essere nominato un altro revisore legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

15.d. Il Revisore redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, che dovranno essere allegate agli stessi.

15.e. Se il Revisore non è socio dell'Associazione, il relativo incarico può essere ricompensato nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie dell'Associazione.

Art. 16 - Durata delle cariche

16.a. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre esercizi e possono essere riconfermate.

Art. 17 - Collegio arbitrale

17.a. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi dell'Associazione, ovvero tra questi ed i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino, su istanza della parte più diligente, i quali giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione del collegio.

17.b. La determinazione del Collegio arbitrale, assunta a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri e redatta per iscritto, avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 18 – Risorse economiche

18.a. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi spontanei dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- proventi dell'attività di gestione, di promozione e di qualsiasi altra attività, anche commerciale, posta in essere dall'Associazione al fine del sostegno economico delle sue finalità;
- proventi derivanti dalla gestione di attività editoriali, divulgative, di formazione culturale e professionale;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 19 - Quota sociale

19.a. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio sociale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

19.b. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività istituzionali dell'Associazione fino a che non regolarizzino la loro posizione e il CD ne prenda atto.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio

20.a. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

20.b. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale si dovrà presentare all'approvazione dell'Assemblea:

- a) il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal quale devono risultare, tra l'altro, i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
- b) il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- c) la relazione del Presidente sull'andamento dell'Associazione, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti ed allo stato attuale dell'Associazione.

20.c. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 comma 2 CTS).

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

21.a. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione sono deliberati dall'Assemblea.

21.b. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli (art. 9 CTS).

Art. 22 - Libri sociali obbligatori (art.15 CTS)

22.a. Oltre alle scritture contabili e ai bilanci prescritti dal CTS, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.

22.b. I libri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo di controllo.

22.c. Ciascun associato può prendere visione, presso la sede dell'Associazione, dei libri sociali e in genere di tutta la documentazione riguardante l'Associazione, ivi compresi espressamente i verbali delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, facendone richiesta scritta indirizzata, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, al Consiglio Direttivo per i libri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 22.a., ovvero all'organo di controllo per il libro di cui alla lettera d) dello stesso articolo; egli può chiederne copia a sue spese, previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 23 - Norma di rinvio

23.a. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.